



COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016)

APPROVATO con D.G.C. n. _____ del _____

INDICE:

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Ambito e oggetto di applicazione
- Art. 3. Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 4. Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 5. Personale partecipante alla ripartizione del fondo
- Art. 6. Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo
- Art. 7. Sostituzione del Responsabile del procedimento
- Art. 8. Termini per le prestazioni
- Art. 9. Penalità
- Art. 10. Norma transitoria
- Art. 11. Disposizioni finali

Premesse

Premesso che:

- il D.lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l’art. 113, comma 2, del sopracitato decreto n. 50 del 18/04/2016, prevede la costituzione di un fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara quale incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
- ai sensi del comma 3 dello stesso articolo l’80% di tali risorse (massimo 2%) è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni da ripartire tra il Responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche descritte al comma 2;
- il comma 4 dell’art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 50/2016 prevede che il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo.
- parte del fondo può essere destinato per i compiti e funzioni della centrale unica di committenza nell’acquisizione di lavori servizi e forniture, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Ritenuto di dover provvedere all’emanazione del nuovo regolamento per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, che non è inteso più come incentivo alla progettazione, ma, appunto, incentivo alle funzioni tecniche dell’intero processo dell’appalto, dalla programmazione al collaudo dell’opera, passando dalle procedure di verifica progettuale alla stesura e controllo degli atti di gara.

Valutato, tutto quanto ora premesso e considerato, emanare il nuovo regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50, nel testo che segue;

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 113, comma 3, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 ed a seguito della contrattazione decentrata integrativa del personale, definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per funzioni tecniche, ove la funzione tecnica è da intendersi per specialità professionale di appalto e non più riferita a ruolo tecnico degli enti locali (figura dell’ingegnere, architetto, geologo, geometra perito, agronomo).

Art. 2

Ambito e oggetto di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici affidati in appalto in conformità alla legge ed al relativo regolamento di attuazione e la cui regolarità

sia attestata mediante apposito certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Sono altresì comprese nel presente regolamento anche appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

2. Il presente regolamento è applicabile a tutti gli appalti regolati dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, è destinato, sulla base di quanto stabilito nei presenti criteri, alle seguenti figure professionali e comunque a tutti i dipendenti, dell'Amministrazione comunale, investiti dell'attività nei gruppi organizzativi previsti dal presente regolamento in relazione alla normativa sopra richiamata:

A) “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO”

È un funzionario nominato ai sensi della normativa vigente, nell'ambito del personale in servizio presso l'Ente, cui è attribuita la competenza dell'opera. È responsabile del procedimento relativo all'attuazione di un'opera pubblica che comprende le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera. Il R.U.P. deve compiere gli adempimenti, svolgere le funzioni e su di lui ricadono le responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione.

B) “RESPONSABILE PER L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA”

Soggetto responsabile del Settore/Servizio cui afferisce l'appalto. Sovrintende tutte le attività inerenti:

- programmazione della spesa,
- predisposizione procedura gara,
- verifica requisiti partecipanti e affidamento lavori,
- attività centrale unica di committenza.

C) “RESPONSABILE DELL'UNITÀ TECNICA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA”

Soggetto responsabile dell'istruttoria dei progetti, coadiuvato da personale tecnico e amministrativo.

Provvede ad accertare la conformità dei progetti alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. Tutto il personale appartenente alla suddetta unità, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per la verifica di lavori di importo pari o superiori a 20 milioni di euro, deve essere accreditato, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Per i lavori compresi tra la soglia di cui all'art. 35 e sino a 20 milioni di euro, l'attività di verifica può essere svolta dalla stessa unità tecnica accreditata già citata, ovvero dai soggetti di cui all'art. 24, comma 1, lett. d) ovvero all'art. 46 comma 1.

Per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dall'ufficio tecnico della stazione appaltante ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o se la stessa stazione appaltante disponga di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'art.26, comma 6, del D.lgs. 50/2016, l'unità tecnica preposta all'attività di verifica o altro personale incaricato appartenente all'ufficio tecnico della stazione appaltante, può supportare il Responsabile del procedimento anche nelle attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.

D) “RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO”

Dipendente, di categoria non inferiore alla C, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

E) “DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA ESECUZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E TECNICO CONTABILE”

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla C, prescelto in base alle caratteristiche professionali ed

alle competenze derivanti dalla D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

F) “COLLAUDATORE “

Dipendente tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente, il quale non abbia partecipato ad attività di progettazione, approvazione e direzione dei lavori attinenti il progetto interessato dal collaudo, da individuare a seconda della tipologia e della entità del progetto.

G) “COLLABORATORI “

Dipendenti, appartenenti alle varie qualifiche funzionali, che operano a supporto delle attività sopra elencate. Le predette figure professionali potranno essere individuate anche presso altre Aree organizzative previo accordo formale fra i diversi responsabili eventualmente interessati, tenendo conto delle finalità e caratteristiche delle attività progettuali da svolgere, in base alle effettive capacità ed attitudini professionali anche non strettamente legate alle competenze ordinarie assegnate nella struttura di inquadramento.

2. Le funzioni tecniche del personale incaricato vengono svolte di norma durante l’orario ordinario d’ufficio. Le eventuali attività che richiedano un intervento fuori dall’orario ordinario non potranno essere considerate titolo per la liquidazione di straordinario o altri istituti similari in quanto detta attività trova la sua soddisfazione economica nell’incentivo disposto dalla norma in questione.

Art. 4

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l’innovazione

1. Il fondo di cui all’art. 113, del codice dei contratti è costituito da una somma non inferiore al 2% dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il fondo relativo alle funzioni tecniche espletate non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificchino dei ribassi.

2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113, l’80% delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 113 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tenuto conto anche degli eventuali criteri, fissati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, secondo i rispettivi ordinamenti, Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione.

3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

4. Ai sensi del comma 4 dell’art. 113 del Codice, il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini.

5. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni intervento con il provvedimento d’impegno di spesa e sarà individuata all’interno del quadro economico di ogni opera, tenendo presente i criteri di cui al presente regolamento nonché quelli previsti dalla normativa vigente, rispetto alla programmazione ed articolazione del bilancio.

6. Le disponibilità delle somme relative al 2% sono subordinate all’effettiva copertura finanziaria della spesa (finanziamento dell’opera).

7. L’entità del fondo di incentivazione per opere o lavori e per le relative varianti redatte per soddisfare le esigenze dell’Amministrazione viene fissato come segue:

a)	per lavori di importo inferiore o uguali ad €. 1.000.000,00:	2,00%
b)	per lavori superiore a € 1.000.000,00 e sino alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett a):	1,90%

c)	per lavori di importo compreso tra alla soglia di cui all'art.35, comma 1, lett a) e sino ad € 20.000.000,00	1,80%
d)	per lavori di importo superiore a € 20.000.000,00	1,70%

8. Le percentuali sopra determinate si applicano sugli importi dei lavori per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota prevista dalla tabella sopra riportata.

9. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate ai lavori a base d'asta saranno inseriti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

10. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera o del lavoro applicando le percentuali definite nel seguente **allegato A**.

11. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali.

12. I corrispettivi relativi alle prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale ed affidate a professionisti esterni costituiscono economia d'appalto. Il presente regolamento si applica anche ai servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato di appalto.

13. Le aliquote applicabili sono le medesime di cui all'allegato A. Per le funzioni dei servizi e forniture, il direttore dei lavori, coincide con il direttore esecutivo del contratto. Qualora il tipo di contratto di fornitura e servizio non preveda compiti di contabilità, coordinatore della sicurezza, le aliquote relative non andranno inserite nel quadro economico di progetto.

14. L'incentivo verrà ripartito anche al personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per le attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

15. L'incentivo per le funzioni tecniche assegnate al personale, in forza del presente regolamento, è cumulabile con altre forme di incentivazione alla produttività e con altra forma di compenso accessorio al personale.

16. Le attività di cui al presente regolamento vengono espletate di norma durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione di elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature.

Art. 5

Personale partecipante alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 3, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere. Dalla ripartizione viene escluso solo il personale con la qualifica di Dirigente, nella quale qualifica non rientra il titolare di posizione organizzativa dell'Ente.

2. Il Responsabile del procedimento è un dipendente interno all'amministrazione, anche non di ruolo, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Nel caso di carenza accertata in organico di personale dell'Area competente con specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del procedimento, lo stesso dovrà essere nominato tra dipendenti interni all'Amministrazione, mentre i compiti di supporto potranno essere affidati anche a soggetti esterni di adeguata professionalità, scelti nei modi previsti dalla norma per l'affidamento di incarichi professionali esterni, la cui prestazione sarà retribuita con risorse non rientranti nel fondo di cui al presente regolamento. Dovrà essere assicurato in ogni caso il principio di rotazione e trasparenza.

3. Per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura di cui è stato deciso l'assolvimento delle funzioni tecniche, con le risorse interne è costituito il nucleo tecnico che si identifica nel personale sia tecnico che amministrativo che interviene attraverso l'esecuzione di attività di supporto. Il nucleo deve essere costituito in tempo utile per la tempestiva redazione del progetto e dell'espletamento delle funzioni tecniche, rispettando il principio della rotazione degli incarichi mediante un'equa distribuzione che tenga conto delle professionalità disponibili.

Art. 6

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. Il fondo di cui al presente regolamento è riferito all'importo dei lavori posto a base di gara, come precedentemente definito.
2. La distribuzione del fondo è proposta al Responsabile del procedimento dal Responsabile del servizio competente in conformità a quanto indicato all'art. 4 del presente regolamento, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati.
3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio interessato alla realizzazione delle suindicate attività, che vi provvede sulla scorta delle note di autorizzazione vistate dal competente Responsabile del procedimento, se non coincidente.
4. L'incentivo può essere liquidato:
 - al Responsabile del procedimento, alla struttura per l'attività di verifica e per l'attività amministrativa, ed alle relative strutture di supporto applicando le aliquote indicate dalla tabella di ripartizione di cui al precedente art. 4, comma 7, successivamente all'approvazione del bando di gara. Per quanto attiene l'esecuzione dei lavori l'incentivo sarà liquidato in percentuale all'avanzamento dei lavori fino al 90% della relativa aliquota ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo/regolare esecuzione;
 - al Responsabile dell'attività di verifica ed alla relativa struttura di supporto dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'acquisizione del relativo finanziamento;
 - al Responsabile dell'esecuzione del contratto e/o direttore dei lavori, alla relativa struttura di supporto per l'esecuzione in percentuale all'avanzamento dei lavori, servizi e forniture, fino al 90% ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di avvenuto collaudo/regolare esecuzione;
 - al collaudatore dopo l'approvazione del certificato di collaudo o, nel caso di collaudo in corso d'opera, fino al 90% delle opere collaudate ed il restante 10% dopo l'approvazione del certificato di collaudo definitivo. Nel caso in cui gli incarichi di collaudo tecnico amministrativo e statico siano affidati a differenti soggetti interni, l'aliquota di cui all'allegato "A" sarà suddivisa, tra le figure coinvolte, dal Responsabile del procedimento.
5. Qualora l'Amministrazione comunale approvi amministrativamente un progetto ma non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate attingendo direttamente da fondi propri di bilancio.
6. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili all'ufficio organizzativo a cui è incardinato il procedimento.
7. Le disposizioni di cui ai presenti criteri di distribuzione si applicano anche nei casi in cui gli uffici procedano all'integrale revisione di un progetto redatto da professionisti esterni.

Art. 7

Sostituzione del Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile nei seguenti casi:
 - a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b) trasferimento presso altre Amministrazioni;
 - c) rinuncia all'incarico;
 - d) revoca dell'incarico.
2. In tali casi, ad eccezione del punto d), il Responsabile del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile del procedimento subentrante sempre con le modalità sopra indicate. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative inserite nei nuclei di progettazione.

3. Intervenuta la sostituzione del Responsabile del procedimento, ovvero delle altre figure tecniche e amministrative costituenti il nucleo, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.
4. In assenza di specifica nomina del Responsabile del procedimento tale funzione si intende assunta dal Responsabile del Servizio cui è attribuita la competenza dell'appalto.

Art. 8

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di costituzione del nucleo tecnico di progettazione devono essere indicati, su proposta del Responsabile del procedimento i termini, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progettazione. I termini per la direzione dei lavori coincideranno con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle normative vigenti.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di notifica ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il provvedimento per la costituzione della struttura di verifica e amministrativa viene disposta dal Responsabile del Servizio.

Art. 9

Penalità

1. Il Responsabile del procedimento o i soggetti individuati per svolgere i vari adempimenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi con provvedimento motivato dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente all'intervento affidatogli, e sono responsabili dei danni derivanti, in conseguenza del loro comportamento.

Art.10

Norma transitoria

1. Le modifiche apportate con il presente atto si applicano a tutti i lavori pubblici ed a tutte le attività poste in essere dopo il 19.04.2016. Per i lavori già iniziati alla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, si farà riferimento al precedente regolamento di ripartizione degli incentivi. Sino all'adozione del presente regolamento non possono invece trovare applicazione gli incentivi sui servizi e sulle forniture.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, che si applica alle opere o lavori, servizi e forniture, o fasi di esse (affidamento, esecuzione) sottoposte alla disciplina di legge, costituisce parte integrante della deliberazione di approvazione e sostituisce quello precedentemente in vigore.
2. Qualora le aliquote, di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, con contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente atto, questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior o minore misura dell'incentivo se consentito dalla nuova norma.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e/o regionali vigenti in materia.

Allegato A

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche *(Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.Lgs. 50/2016)*

A) UFFICIO DEL RESPONSABILE			40,00
Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto			
A1	RUP	70%	
A2	SUPPORTO	30%	
B) STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA ED APPALTO			10,00
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10%	
B2	VERIFICA DEI PROGETTI	30%	
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	30%	
B4	SUPPORTO	30%	
C) GRUPPO DI PROGETTAZIONE			0,00
D) ESECUZIONE DEI LAVORI			25,00
D1	DIREZIONE DEI LAVORI/ESECUZIONE CONTRATTO	60%	
D2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	20%	
D3	SUPPORTO	20%	
E) COLLAUDATORE			5%
E1	COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/VERIFICA CONFORMITA'	90%	
E2	COLLAUDO STATICO	10%	
TOTALE			80%
FONDO PER INNOVAZIONE E STRUMENTAZIONI			20%
TOTALE			100%

PUNTO A

UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le competenze vengono distribuite tra il Responsabile unico del procedimento e il personale di supporto.

Il personale di supporto RUP è un dipendente di almeno di categoria B e curerà la predisposizione, in collaborazione con il R.U.P. di tutti gli atti inerenti le funzioni e compiti del R.U.P. Avrà la responsabilità della custodia e organizzazione di tutti gli atti.

Le competenze spettanti al R.U.P. sono il 70% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP.

Le competenze del personale di supporto sono pari al 30% delle competenze spettanti all'ufficio del RUP.

PUNTO B

STRUTTURA PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E DI GARA

L'aliquota B4 è riservata al personale di supporto, appositamente nominato, quale supporto delle attività di cui ai punti B1, B2 e B3. Per ogni punto è prevista un'aliquota del 10% sino ad un massimo del 30%. Può essere nominato, se in possesso di titolo di studio adeguato e formazione professionale idonea, anche personale di fascia A;

L'aliquota B2 è riservata al soggetto verificatore, che per importi inferiori ad 1 milione di euro, coincide con il R.U.P.;

Le aliquote B1 e B3 sono riservate rispettivamente al responsabile della programmazione della spesa e al personale incaricato per la predisposizione degli atti e procedure di affidamento;

PUNTO C

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Il gruppo di progettazione viene escluso, per preciso dettato normativo, dagli incentivi per le funzioni tecniche;

PUNTO D

ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli incentivi di cui al presente punto sono riservati esclusivamente al personale individuato per la direzione dell'esecuzione dei lavori/del contratto e per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso di Lavori pubblici, i responsabili delle fasi previste vengano affidate ai tecnici abilitati per legge.

PUNTO E

COLLAUDATORE

L'aliquota viene attribuita al collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico, che di norma coincidono. Nel caso di lavori che non presentino la necessità del collaudo statico l'aliquota corrispondente costituisce economia.